

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____ FABIO DI VITO _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

_____ COMUNE DI FURCI (CH) _____
(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

(ID:11186) Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atesa, loc. Collechiesi (CH), di potenza nominale pari a 40,5 MW. Proponente: Furci Collechiesi S.r.l. - Osservazioni -

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale *(es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*
- Aspetti programmatici *(coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)*
- Aspetti progettuali *(proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)*
- Aspetti ambientali *(relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)*
- Altro **SICUREZZA PUBBLICA** _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro **SICUREZZA PUBBLICA**

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il sottoscritto Ing. Fabio Di Vito in qualità di Sindaco del Comune di Furci (CH) e delegato tramite la Delibera di Giunta n.24 del 19.04.2024 del codesto Ente a presentare formale osservazione ed esprimere parere **CONTRARIO** alla realizzazione del progetto presentato da Furci Collechiesi S.r.l. per le motivazioni esplicitate in giunta e di seguito riportate:

Premesso:

- **Che** la società Furci Collechiesi S.r.l. con sede legale in Via Lanzone, 31 – 20123 Milano (MI) comunica di aver presentato in data 23/02/2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata alla realizzazione di un parco eolico;
- **Che** l'avvio della procedura è stata comunicata a questo Comune dal *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, con nota prot. n. 922 del 21.03.2024,
- **Che** il progetto di Furci Collechiesi S.r.l. prevede la costruzione di n. 9 aerogeneratori da installarsi nei comuni di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atessa con potenza unitaria di ogni aerogeneratore di 4,5 MW con capacità produttiva totale di 40,5 MW;
- **Che**, sebbene questa Amministrazione Comunale non sia e non sia mai stata contraria alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili - tant'è che sono già presenti sul territorio comunale di Furci alcuni impianti fotovoltaici e che il comune stesso sta portando avanti varie ipotesi progettuali per la costituzione di comunità energetiche - **l'Amministrazione Comunale è, invece, contraria al totale stravolgimento del paesaggio e dell'ambiente socio-culturale con la realizzazione di 9 aerogeneratori, dell'altezza di 150 metri al mozzo, in zone franose e paesaggisticamente e culturalmente rilevanti arrecando un danno notevole alle nostre principali attività economiche che sono l'agricoltura, l'allevamento e il turismo sostenibile ed alle popolazioni che su questo territorio insistono.**
- **Che** il comune di Furci, ubicato nella parte meridionale della provincia di Chieti, in una zona collinare complessivamente denominata vastese interno, ad una quota sul livello del mare di mt. 550, ha subito negli anni il devastante fenomeno della emigrazione di intere famiglie, per motivi di lavoro, dapprima verso gli stati del nord-Europa (anni 50-60 del secolo scorso) e successivamente verso le zone industriali della costa abruzzese (anni 70, 80 e 90 del 1900) con un'inversione di tendenza cominciata a verificarsi solo nell'ultimo ventennio grazie agli ingenti

investimenti della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e della provincia di Chieti (metanizzazione del territorio, attivazione della fibra ottica, recupero del patrimonio storico architettonico, interventi per la realizzazione di percorsi naturalistici, consolidamento del territorio con opere di prevenzione del rischio idrogeologico, fondi di progettazione). Tali investimenti, per la creazione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle esistenti, hanno permesso di individuare una vocazione di carattere turistico, ambientale ed enogastronomico del territorio; tant'è che attualmente una percentuale importante della popolazione è costituita da persone non autoctone insediatesi sul nostro territorio per le sue caratteristiche paesaggistico – ambientali.

La presenza e gli investimenti di questi nuovi soggetti stanno generando, in maniera sempre più consistente, i seguenti benefici effetti:

- Recupero e ristrutturazione di edifici in precedenza fatiscenti ed abbandonati con coinvolgimento di imprese locali che sono riuscite a venire fuori da anni di crisi;
 - Riqualificazione architettonico-ambientale di ampie zone del vecchio centro abitato;
 - Presidio del territorio grazie alla presenza di famiglie insediatesi nei casolari di campagna che ne garantiscono la manutenzione mediante la ripulitura dei fossi di scolo, la manutenzione delle aree boscate, l'avvistamento di incendi ecc.;
 - Sostegno per le attività economiche in precedenza a rischio chiusura.
- **Che** tale rivitalizzazione del tessuto sociale e gli investimenti economici provenienti dall'esterno superano di gran lunga, secondo qualsiasi termine di paragone, i modestissimi benefici, tra l'altro valutati per eccesso in maniera molto approssimativa, previsti nel progetto di che trattasi;
 - **Che** l'eventuale abbandono del territorio da parte di questi nuovi cittadini e/o l'interruzione di nuovi arrivi, particolarmente intensi nell'ultimo decennio, assesterrebbe un colpo mortale al nostro comune ed ai paesi limitrofi, rendendo vani tutti gli investimenti, ammontanti a decine di milioni di euro, effettuati dagli enti sovra comunali in questa parte della Regione Abruzzo;
 - **Che** non è, a nostro parere, neanche ipotizzabile l'eventuale autorizzazione da parte del *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI, allo stravolgimento dell'assetto territoriale, economico e sociale di gran parte del vastese interno sulla base di un progetto che evidenzia le seguenti fondamentali criticità:

1) Assenza di Rilievo Topografico

È totalmente assente il rilievo topografico di dettaglio, per cui nel progetto non vengono riportati tombini, fossi di scolo ed altri manufatti esistenti in quanto la cartografia utilizzata è molto datata;

2) Scarsa considerazione della fauna

Nell'elaborato riferito allo studio faunistico si evidenzia che la presenza di alcune specie, quali: volpi, istrice, ricci, tasso, sia sottostimata così come l'importanza che gli stessi ricoprono nell'ecosistema territoriale. L'interferenza dell'impianto eolico con gli spostamenti del Nibbio Reale, si vedano i risultati dei censimenti presenti in letteratura. Inoltre, non viene menzionata la presenza rilevante e la nidificazione della Ghiandaia marina per la quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat come da Direttiva uccelli 2009/147/CE. A tal proposito si veda videodocumentario "La finestra nel cielo", estate 2022 tenutosi nel territorio di Furci a cura della regia di Ferdinando Di Fabrizio e lo studio riportato su: *Alula-Rivista di ornitologia* Vol. 30 (1-2) -2023";




Figura 1. Comuni abruzzesi (codici ISTAT) e presenza della Ghiandaia marina (2011-2013).

Fonte: Alula- Rivista di ornitologia Vol. 30 (1-2) -2023

3) Mancato Rilievo dell'Esistenza di Diritti di Uso Civico in Favore delle Collettività Locali

In nessuna delle tavole di progetto viene rilevata l'esistenza del diritto di uso civico presente in maniera massiva sul territorio del Comune di Furci e di altri comuni limitrofi (vedasi la verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo con provvedimento n.DH16/796 USI CIVICI del 29/10/2002) che incide sulla realizzazione del progetto sotto diversi profili:

a) Vincolo Paesaggistico

ai sensi dell'art. 142 - Aree tutelate per legge - del D.lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) al comma 1 si dispone quanto segue:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a)...

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i)....

b) Mutamento di Destinazione D'Uso dei Terreni Gravati da Uso Civico solo con il Parere Preventivo del Consiglio Comunale

I terreni gravati da uso civico senza il consenso dell'Amministrazione comunale, non possono essere utilizzati, né espropriati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e 6 della legge regionale abruzzese n. 25 del 1988.

Il principio è stato riaffermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, chiamate a dirimere diversi opinamenti tra le Sezioni Ordinarie Civili, con sentenza del 10 maggio 2023, n.12570, hanno avuto modo di affermare, richiamando

preliminarmente anche la sentenza della [Corte costituzionale n. 71 del 2020](#), e la nullità dei decreti di esproprio su suoli civici, perché in contrasto con la natura demaniale del bene ([Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 30 giugno 1999, n. 375](#)):

“Poiché i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone - secondo alcuni indirizzi - una particolare categoria), l'approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico sul punto, non può essere che lo stesso, nel senso che l'esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva "sdemanializzazione" di siffatti tipi di beni.

Pertanto la "sdemanializzazione degli usi civici collettivi" non può verificarsi - "mediatamente" - direttamente con l'esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici "in re propria"), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assoluta.

La "sdemanializzazione" deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all'utilizzazione del bene attuata dall'autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune.” L'intenzione di realizzare un parco eolico che interessa il territorio del Comune di Furci ed i terreni di natura demaniale e civica, senza il consenso e le autorizzazioni previste dalla legge, si pone in contrasto con la disciplina e la finalità stessa degli usi civici e non può essere realizzata se non è condivisa dall'Ente.

- 4) Si contesta il metodo di calcolo dei foto inserimenti che parla di impatto medio basso, si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto, né tantomeno alla realtà effettuale delle cose tant'è che interessa solo una minima parte di punti panoramici presenti nell'area di intervento, inoltre non sono presi in considerazione i Beni Storico-Culturali, vincolati a norma di legge e l'assenza delle valutazioni di Impatto ambientale su tali beni.**

Nonostante una valutazione molto esigua degli impatti sulle vedute, già dalla tavola ES. 9.4.2 per i punti panoramici di Furci e Montedorisio si evince il totale deturpamento del paesaggio e degli scorci panoramici.

Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Montedorisio, Furci, Scerni, Gissi, Atesa, Fresagrandinaria sono in totale più di 400 (<https://catalogo.beniculturali.it/>). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza di vari immobili tutelati da vincoli architettonici (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), escludendo gli altri tipo di vincoli. Di conseguenza, tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, quanto scritto nell' Elaborato ES. 9.1 Relazione Paesaggistica dove a pag. 4 si scrive “Nell'area in cui ricade il parco eolico non sono presenti beni culturali e paesaggistici di particolare rilevanza, secondo quanto annoverato nella pianificazione regionale, in particolare il Piano Regionale” Paesistico.

La conclusione, per ammissione degli stessi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Lo **Studio dell'impatto visivo** dai punti significativi menzionati al paragrafo 6.2 della Relazione Paesaggistica ES. 9.1 sono insufficienti e alcuni totalmente inappropriati allo studio. Pertanto, sulla scorta di quanto menzionato sopra si considera del tutto non veritiero oltre che insufficiente ed inappropriato quanto esposto al paragrafo 6.3 “*interferenze visive e alterazione del valore paesaggistico dai singoli punti di osservazione*” pag.28 dell'Elaborato ES. 9.1 “*Relazione Paesaggistica*”.

Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la

posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto.

Stranamente, a Pag.3 dell'Elaborato ES. 9.1. si scrive *“La presente Relazione paesaggistica è redatta in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale del *“Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Furci (CH). Potenza nominale di 100,8 MW”*.

Si sottolinea che nel presente elaborato sono presenti numerosi refusi di altri progetti, infatti la potenza nominale del progetto Furci Collechiesi è di 40,5 MW.

Sempre nella Relazione Paesaggistica a Pag. 24 dell'Elaborato ES. 9.1. Relazione Paesaggistica, al rigo quinto si parla di *“La carta di suo del suolo, sempre rilasciata dalla Regione Toscana”*, si vuole ricordare ai progettisti che siamo in Abruzzo.

Si vuole altresì anche evidenziare che nella Relazione Paesaggistica ES.9.1 da pag.40 a pag.48, segnatamente per: a) i fotoinserimenti; b) il paragrafo 7 “Elementi di mitigazione e compensazione; c) il paragrafo 8 Conclusioni; portano in testatina il seguente titolo **“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TUSCANIA E VITERBO (VT) POTENZA NOMINALE 129,6 MW”**, ennesimo refuso di altri progetti.

Oltretutto, si evidenzia che l'aerogeneratore Fur1 nel Comune di Furci viene a collocarsi su parte di terre civiche e pertanto soggette a vincolo Paesaggistico.

Inoltre non viene per niente considerato il “Vincolo di Tutela indiretta”, come previsto dall'art 45 del D.Lgs. 42/2004 che riguarda tutti i beni culturali, pertanto tutti gli edifici vincolati presenti nel solo centro storico di Furci e soggetti anche ultimamente a interventi di restauro con fondi pubblici consistenti, segnatamente: la torre civica, la Torre campanaria della Chiesa di S. Sabino Vescovo, la Cappella del Beato Angelo, la Chiesa e il Campanile di Gissi; la cui posizione e visibilità sono meritevoli di preservare i cosiddetti “coni visivi”, ovvero spazi di visualizzazione in cui i beni monumentali assumono elevato pregio ambientale e paesistico.

5) Interferenza delle opere in progetto con beni culturali sottoposti a tutela diretta

In riferimento alle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili si rileva che l'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), prevede che nelle more della emanazione di apposite discipline regionali, si considerano temporaneamente idonee, anche le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Per gli impianti eolici, come quello in trattazione, viene considerata una fascia di rispetto di sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela. Il Comune di Furci, unitamente ad altri Comuni interessati dall'impianto, sono solcati dai tratturi Centurelle – Montesecco e Lanciano-Cupello classificati quali beni archeologici dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreti del 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983: *“tutti i suoli [...] appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra pertinenza [...] sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere [...] e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n. 1089; prescrizione normativa confluita nel D.Lgs. n. 42/2004 “codice dei beni culturali”*.

Come si evince dalle cartografie allegate gli aerogeneratori sono posti in prossimità dei tratturi Centurelle-Montesecco e Cupello-Lanciano, in particolare:

- l'aerogeneratore Cup2 si trova a distanza di circa 300 mt dal tratturo Lanciano-Cupello;

- gli aerogeneratori Ate1, Sce3, Fur1 e Gis1 sono a distanza minore di 1 km dal tratturo Montesecco-Centurelle;
- l'aerogeneratori Sce1 si trova a distanza minore di 2 km mentre Sce2 a distanza minore di 3 km dal tratturo Montesecco-Centurelle;
- l'aerogeneratore Mod1 a distanza minore di 2 km e Cup1 a distanza minore di 2 km dal tratturo Lanciano-Cupello;

Inoltre, come già indicato a pag. 16 della relazione geologica, il cavidotto incrocia più volte il tratturo Centurelle-Montesecco e una volta il tratturo Lanciano-Cupello.


Pertanto, l'area che accoglie tutti gli aerogeneratori, unitamente alla rete di cavidotti, sono collocati all'interno dell'area di rispetto dei tratturi Centurelle-Montesecco e Lanciano-Cupello in violazione delle norme di cui sopra, rendendo, così, il progetto non autorizzabile.

Inoltre, come indicato nella Relazione archeologica (elaborato Es_12_1_ Relazione Archeologica) dall'esame di tale elaborato si evidenzia il ritrovamento di più frammenti ceramici come ad esempio a pag. 43 per l'aerogeneratore Sce3, pag. 46 per Sce1 e il cavidotto Ate1.

Quanto riportato sopra è in contrasto con il D.L. 13/2023, convertito in Legge 41/2023 e in particolare l'articolo 47, che individua una fascia di rispetto per i beni culturali sottoposti a tutela diretta (art. 10 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) di 3 km dal perimetro degli impianti eolici e 500 m per gli impianti fotovoltaici.

6) Criticità Geologico-Geotecniche e di Caratterizzazione Sismica del territorio

Il progetto presenta enormi criticità dal punto di vista geologico-geotecnico. Le aree dove sono ubicati gli aerogeneratori sono in prossimità di zone a rischio frana così come si evince dalla cartografia PAI allegata, in particolar modo Furci come riportato nell'elaborato S_7 Analisi vincolistica alla pag. 3.



Estratto PAI.

Anzi, anche parte delle viabilità di accesso agli aerogeneratori e dei relativi cavidotti attraversano zone chiaramente instabili, definite tali spesso anche nel PAI, e per i quali non vengono indicati nessuna specifica soluzione tecnica o idonei particolari costruttivi, si parla solo di generiche ipotesi realizzative.


Inoltre, negli elaborati risulta evidente che sono state considerate solo le perimetrazioni riportate nel P.A.I. che circoscrivono solo alcuni tratti mentre, altri studi come il Progetto I.F.F.I.


(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'ISPRA), nella zona indicano la presenza di diversi fenomeni di dissesto idrogeologico anche di genesi complessa come nell'area dell'aerogeneratore di Furci.

La relazione geotecnica allegata alla proposta di progetto elaborato "R.5 Relazione geotecnica e sismica" deve contenere le scelte progettuali, il programma e il risultato delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e delle modalità costruttive (Cap. 6.1.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni). Quest'ultima parte risulta totalmente assente nell'elaborato. In conclusione si vuole anche evidenziare che per tali opere bisogna richiedere il parere dell'Autorità di Bacino competente visto il coinvolgimento delle opere in zone di frana attiva.

7) Rischio rilevante per interferenza dell'aerogeneratore con metanodotto di allacciamento alla centrale termoelettrica Abruzzo energia di Gissi DN 500 (20") p= 75 bar

L'aerogeneratore di Furci è posto nelle immediate vicinanze del metanodotto indicato in figura pertanto non rispetta i criteri di sicurezza imposti dalla normativa vigente in quanto la pericolosità del metanodotto impone vincoli stringenti per la realizzazione di opere.





Metanodotto Abruzzo energia

Si allega l'atto di costituzione della servitù di metanodotto e la visura storica della particella 4011 foglio 7.

8) Criticità ed osservazioni di carattere tecnico

In riferimento alla producibilità (elaborato "Indagine anemologica del sito e analisi della producibilità attesa") risultano evidenti le criticità di una siffatta valutazione approssimativa inerente l'intervento proposto. Per maggiore semplicità e chiarezza espositiva si riporta un semplice esempio numerico relativo alla produzione stimata di energia elettrica prodotta da un aereogeneratore, che è proporzionale al cubo della velocità media del flusso d'aria che investe il rotore.

Come è noto dalla letteratura, alla quale si rimanda per approfondimenti, il motivo per cui non è sufficiente utilizzare la sola velocità media (senza gli opportuni coefficienti correttivi) di una turbina eolica per il calcolo della potenza generata, si evince dal semplice esempio:

- Caso 1: 10 giorni di vento continuo alla velocità di 5 m/s (velocità media = 5 m/s);
- Caso 2: 10 giorni di cui 5 giorni di vento continuo alla velocità di 10 m/s e 5 giorni senza vento (velocità media = 5 m/s).

Supponendo di voler installare una turbina eolica tripala con diametro del rotore di $D = 90\text{ m}$ (leggermente maggiore di quella di riferimento) e con un coefficiente $C_p = 0,43$ e $\rho = 1,225\text{ kg/m}^3$, si ottiene:

$$E = P \cdot t = \frac{1}{2} C_p \rho \frac{\pi D^2}{4} v^3 t = \begin{cases} 50\text{ MWh} & (v = 5\text{ m/s}) \\ 201\text{ MWh} & (v = 10\text{ m/s}) \end{cases}$$

Come evidenziato dall'esempio precedente, pur con la medesima velocità media di 5 m/s, la stessa turbina produce 4 volte più energia elettrica nel secondo caso rispetto al primo. Questo semplice esempio mostra chiaramente come sia fondamentale conoscere e stimare correttamente la distribuzione temporale della velocità del vento (la distribuzione di Weibull) che

descrive anemologicamente un sito, identificando il *fattore di scala A* e il *fattore di forma k*. Tale stima non può essere effettuata correttamente con anemometri virtuali o fisici posti ad elevata distanza dai siti di installazione, come quelli su cui si basano le stime progettuali del proponente. Un modello così realizzato è certamente poco robusto, sarebbe invece opportuno condurre una campagna di raccolta dati di almeno tre anni ad esempio, con anemometri montati in loco al fine di ridurre le incertezze del modello ed ottenere risultati affidabili. In ogni caso le norme da seguire sono quelle riportate al documento "Cap.6. Linee guida per l'installazione di impianti eolici di grande taglia" della Regione Abruzzo e successivamente modificato dal D.G.R. n. 148 del 12 marzo 2012 e non quelle seguite dal proponente.

In riferimento alle ore utili di funzionamento, il valore appare sovrastimato e troppo ottimistico. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermi impianto per la manutenzione, la mancanza di ventosità, ecc., occorre stimare con maggiore precisione le perdite di trasformazione e distribuzione elettrica. In considerazione di quanto evidenziato appare chiaro che, anche nelle condizioni più favorevoli, il guadagno in termini di costi/benefici sarebbe marginale e potrebbe facilmente essere eroso dai troppi parametri solo stimati e non verificati in modo tale da garantire una certa affidabilità delle previsioni di produzione.

Considerati i pesanti effetti negativi sul paesaggio, la fauna e la stabilità dei terreni già menzionati, si ritiene necessario che i risultati produttivi siano certi (non quelli stimati) e certificati. Non è possibile autorizzare impianti che abbiano un impatto così devastante sul paesaggio con perdita di suolo naturale ineditato e di cui si disconosca la reale produttività.

In ultimo si evidenzia gli effetti negativi a livello acustico di un aerogeneratore. Il rumore di un generatore eolico viene solitamente diviso in una parte meccanica, dovuta al movimento delle parti situate all'interno della navicella, ed in una parte aerodinamica (a bassa frequenza) dovuta al movimento delle pale. La parte meccanica del rumore può essere efficientemente ridotta, la parte predominante è quella aerodinamica. L'inquinamento acustico dovuto alla parte aerodinamica può risultare importante quando la zona è particolarmente silenziosa (come le aree oggetto d'intervento) per mancanza di traffico, fabbriche; infatti in condizioni di bassa velocità del vento possono essere provocati disturbi del sonno, dell'udito e cefalee come attesta la letteratura scientifica

9) Effetto cumulo per proposte di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili

Si vuole evidenziare l'autorità competente come in una zona di territorio limitata sia interesse di diversi progetti i quali naturalmente non possono coesistere senza ripercussioni:

a) Sovrapposizione interventi tra la proposta in oggetto (ID:9706) Realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 53.69MW con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nel comune di Furci proposta da ARAN 1 S.r.l. e la proposta di Prime S.r.l. denominato "Parco Eolico Abruzzo" (ID:10644)

Con le immagini seguenti si vuole evidenziare che il progetto di impianto fotovoltaico (ID:9706) proposto da ARAN 1 S.r.l. va anche a sovrapporsi al progetto "Parco Eolico Abruzzo" (ID:10644) presentato da Sviluppo Prime Srl al MITE.





Figura 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO



Impianto Eolico "Parco eolico Abruzzo"




Figura 2. PALI EOLICI AB04 E AB05




Figura 3. Sovrapposizione dei due impianti in evidenza

b) Effetto cumulo impianti fotovoltaici esistenti

Si evidenzia che nell'area sono già presenti numerosi impianti fotovoltaici di dimensioni inferiori e precisamente:

1. Parco fotovoltaico in località Ramignano comune di Cupello a distanza di circa 1,3 Km;
2. Parco fotovoltaico in prossimità di colle Mengucci comune di Cupello a distanza di circa 1,35 Km;
3. Parco fotovoltaico in prossimità della contrada Strampanato comune di Cupello a distanza di circa 2,2 Km;
4. Parco fotovoltaico in Contrada Morelle comune di Furci, a distanza di circa 4 Km;
5. Parco fotovoltaico in prossimità della strada di collegamento tra F.V. Cena e Montedorisio nel comune di Montedorisio a distanza di circa 6 Km;

6. Parco fotovoltaico Elio 1 nel comune di Cupello, a distanza di circa 6 Km;
7. Parco fotovoltaico in prossimità di Colle S. Pietro nel Comune di Monteodorisio a distanza di circa 5,5 Km;
8. Parco fotovoltaico in località Selva nel Comune Gissi a distanza di circa 7,0 Km.
9. Parco fotovoltaico presso contrada Pianospedale nel comune di Gissi in fase di progettazione a circa 6 km;

c) Progetto di un impianto agro-fotovoltaico a terra della potenza pari a 24 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Cupello (CH) e Monteodorisio (CH). (ID:8339)

La seguente immagine mostra la posizione dell'impianto indicato sul territorio del comune di Cupello e Monteodorisio ma nelle immediate vicinanze del territorio comunale di Furci e dell'impianto fotovoltaico oggetto di queste osservazioni.




Figura 5. Ubicazione impianto fotovoltaico ID: 8339

d) Interferenza con iniziativa in corso da parte di Tecnoland s.n.c. nei comuni di Gissi ed Atessa in località Coccetta come da osservazioni inviate al MASE-2024-0070562 in data 16/04/2024

Il parco eolico proposto non tiene per nulla conto ed interferisce con il parco eolico della ditta Tecnoland che ha avviato il procedimento in data precedente. Per maggiori dettagli si rimanda alle osservazioni presentate dalla ditta Tecnoland s.n.c. MASE-2024-0070562 in data 16/04/2024.

In conclusione, si vuole evidenziare come in quest'area si sta concentrando un notevole numero di progetti infrastrutturali che non tengono per nulla conto del concetto stesso di transizione ecologica, considerando che questa deve essere realizzata in maniera armoniosa e integrata con il contesto naturale, socio-culturale, il benessere umano, floro-faunistico e il valore socio-naturale del paesaggio valutando obiettivamente il rapporto costi-benefici.

- **Inoltre**, questa Giunta Comunale nell'esprimere le sue valutazioni alla realizzazione del progetto di che trattasi ha tenuto in considerazioni le **SEGUENTI ULTERIORI RAGIONI**:

- 1) le aree interessate, geograficamente poste tra l'area SIC (sito di importanza comunitaria) IT7140210 - Monti Frentani e Fiume Treste e l'area SIC IT7140127 – Gessi di Lentella, sono ricomprese all' interno nel progetto per la costituzione della "RISERVA NATURALE REGIONALE DEI GESSI FRENTANI" a cui il comune di Furci partecipa insieme ai comuni di Tuffillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello, Palmoli, San Buono, Gissi, Roccaspinalveti e diverse associazioni del territorio (Verbale di costituzione del 28.07.2022);
- 2) La realizzazione del progetto impianto eolico, data la posizione geografica del territorio tra le aree SIC di cui sopra, che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contravviene in tutte le fasi (costruzione ed esercizio) alla "missione" e all'intento di tutela per cui viene istituito un SIC;
- 3) l'area individuata è a vocazione agricola, dimostrata anche dalla presenza di aziende biologiche, in seguito all'istallazione di tale impianto eolico si perderebbe un'area caratterizzata da una elevata capacità d'uso del suolo e interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
- 4) L'eccessiva vicinanza degli aerogeneratori al metanodotto di allacciamento alla centrale termoelettrica Abruzzo energia di Gissi DN 500 (20") p= 75 bar;
- 5) L'interferenza degli aerogeneratori con gli spostamenti del Nibbio Reale, si vedano i risultati dei censimenti presenti in letteratura e soprattutto con la nidificazione della ghiandaia Marina come riportato in bibliografia Alula- Rivista di ornitologia Vol. 30 (1-2) -2023";
- 6) Mancanza di monitoraggio di flora, fauna ed Habitat;
- 7) Mancanza dello "Studio di compatibilità idrogeologica" necessarie allorché le opere ricadano in aree a rischio frana.

Preso atto che:

- Il paesaggio non è un valore negoziabile per la nostra comunità;
- Pur non essendo contrari al processo di transizione energetica, siamo determinati ad impedire che il nostro territorio sia deturpato da questo tipo di impianti.

Ciò premesso, è intendimento di questa amministrazione esprimere parere **CONTRARIO** al progetto di sviluppare il parco eolico proposto da Furci Collechiesi S.r.l. composto da 9 aerogeneratori ricadenti nei comuni di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atessa, loc. Collechiesi (CH), di potenza nominale pari a 40,5 MW.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3–Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 19.04.2024 dal titolo "(ID:11186) Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atesa, loc. Collechiesi (CH), di potenza nominale pari a 40,5 MW. Proponente: Furci Collechiesi S.r.l. – Presentazione delle osservazioni"; Costituzione di servitù di metanodotto Abruzzo energia DN 500 p=75 bar; Visura catastale storica della particella 4011 foglio 7 del comune di Furci (CH).

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data ___FURCI, li 19/04/2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)

[Handwritten signature]



Comune di Furci

Provincia di Chieti

Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 24	(ID:11186) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUPELLO, SCERNI, FURCI, MONTEODORISIO, GISSI E ATESSA, LOC. COLLECHIESI (CH), DI POTENZA NOMINALE PARI A 40,5 MW. PROPONENTE: FURCI COLLECHIESI S.R.L. - PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI.
Data 19.04.2024	

L'anno **duemilaventiquattro** addi **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **20:05** in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FABIO DI VITO	SINDACO	Presente
CLAUDIO CIANCIOSI	VICE SINDACO	Presente
CHIARA AMICUCCI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **3** Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **PASQUALE DE FALCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **DOTT. FABIO DI VITO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio F.toArch. Eliodoro MUCILLI



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati di seguito alla proposta stessa;

Con voti unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FURCI

PROVINCIA DI CHIETI

Proposta n. 36 del 19.04.2024

Proponente: Settore Tecnico

Oggetto: (ID:11186) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUPELLO, SCERNI, FURCI, MONTEODORISIO, GISSI E ATESSA, LOC. COLLECHIESI (CH), DI COLLECHIESI S.R.L. - PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI.

Premesso:

- **Che** la società Furci Collechiesi S.r.l. con sede legale in Via Lanzone, 31 – 20123 Milano (MI) comunica di aver presentato in data 23/02/2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata alla realizzazione di un parco eolico;
- **Che** l'avvio della procedura è stata comunicata a questo Comune dal *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, con nota prot. n. 922 del 21.03.2024,
- **Che** il progetto di Furci Collechiesi S.r.l. prevede la costruzione di n. 9 aerogeneratori da installarsi nei comuni di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atesa con potenza unitaria di ogni aerogeneratore di 4,5 MW con capacità produttiva totale di 40,5 MW;
- **Che**, sebbene questa Amministrazione Comunale non sia e non sia mai stata contraria alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili - tant'è che sono già presenti sul territorio comunale di Furci alcuni impianti fotovoltaici e che il comune stesso sta portando avanti varie ipotesi progettuali per la costituzione di comunità energetiche - **l'Amministrazione Comunale è, invece, contraria al totale stravolgimento del paesaggio e dell'ambiente socio-culturale con la realizzazione di 9 aerogeneratori, dell'altezza di 150**

metri al mozzo, in zone franose e paesaggisticamente e culturalmente rilevanti arrecando un danno notevole alle nostre principali attività economiche che sono l'agricoltura, l'allevamento e il turismo sostenibile ed alle popolazioni che su questo territorio insistono.

- **Che** il comune di Furci, ubicato nella parte meridionale della provincia di Chieti, in una zona collinare complessivamente denominata vastese interno, ad una quota sul livello del mare di mt. 550, ha subito negli anni il devastante fenomeno della emigrazione di intere famiglie, per motivi di lavoro, dapprima verso gli stati del nord-Europa (anni 50-60 del secolo scorso) e successivamente verso le zone industriali della costa abruzzese (anni 70, 80 e 90 del 1900) con un inversione di tendenza cominciata a verificarsi solo nell'ultimo ventennio grazie agli ingenti investimenti della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e della provincia di Chieti (metanizzazione del territorio, attivazione della fibra ottica, recupero del patrimonio storico architettonico, interventi per la realizzazione di percorsi naturalistici, consolidamento del territorio con opere di prevenzione del rischio idrogeologico, fondi di progettazione). Tali investimenti, per la creazione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle esistenti, hanno permesso di individuare una vocazione di carattere turistico, ambientale ed enogastronomico del territorio; tant'è che attualmente una percentuale importante della popolazione è costituita da persone non autoctone insediatesi sul nostro territorio per le sue caratteristiche paesaggistico – ambientali.

La presenza e gli investimenti di questi nuovi soggetti stanno generando, in maniera sempre più consistente, i seguenti benefici effetti:

- Recupero e ristrutturazione di edifici in precedenza fatiscenti ed abbandonati con coinvolgimento di imprese locali che sono riuscite a venire fuori da anni di crisi;
 - Riqualificazione architettonico-ambientale di ampie zone del vecchio centro abitato;
 - Presidio del territorio grazie alla presenza di famiglie insediatesi nei casolari di campagna che ne garantiscono la manutenzione mediante la ripulitura dei fossi di scolo, la manutenzione delle aree boscate, l'avvistamento di incendi ecc.;
 - Sostegno per le attività economiche in precedenza a rischio chiusura.
- **Che** tale rivitalizzazione del tessuto sociale e gli investimenti economici provenienti dall'esterno superano di gran lunga, secondo qualsiasi termine di paragone, i modestissimi benefici, tra l'altro valutati per eccesso in maniera molto approssimativa, previsti nel progetto di che trattasi;
 - **Che** l'eventuale abbandono del territorio da parte di questi nuovi cittadini e/o l'interruzione di nuovi arrivi, particolarmente intensi nell'ultimo decennio, assesterebbe un colpo mortale al nostro comune ed ai paesi limitrofi, rendendo vani tutti gli investimenti, ammontanti a decine di milioni di euro, effettuati dagli enti sovra comunali in questa parte della Regione Abruzzo;
 - **Che** non è, a nostro parere, neanche ipotizzabile l'eventuale autorizzazione da parte del *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica* - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI, allo stravolgimento dell'assetto territoriale, economico e sociale di gran parte del vastese interno sulla base di un progetto che evidenzia le seguenti fondamentali criticità:

1) Assenza di Rilievo Topografico

È totalmente assente il rilievo topografico di dettaglio, per cui nel progetto non vengono riportati tombini, fossi di scolo ed altri manufatti esistenti in quanto la cartografia utilizzata è molto datata;

2) Scarsa considerazione della fauna

Nell'elaborato riferito allo studio faunistico si evidenzia che la presenza di alcune specie, quali: volpi, istrice, ricci, tasso, sia sottostimata così come l'importanza che gli stessi ricoprono

nell'ecosistema territoriale. L'interferenza dell'impianto eolico con gli spostamenti del Nibbio Reale, si vedano i risultati dei censimenti presenti in letteratura. Inoltre, non viene menzionata la presenza rilevante e la nidificazione della Ghiandaia marina per la quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat come da Direttiva uccelli 2009/147/CE. A tal proposito si veda videodocumentario "La finestra nel cielo", estate 2022 tenutosi nel territorio di Furci a cura della regia di Ferdinando Di Fabrizio e lo studio riportato su: Alula- Rivista di ornitologia Vol. 30 (1-2) -2023";




Figura 1. Comuni abruzzesi (codici ISTAT) e presenza della Ghiandaia marina (2011-2013).

Fonte: Alula- Rivista di ornitologia Vol. 30 (1-2) -2023

3) Mancato Rilievo dell'Esistenza di Diritti di Uso Civico in Favore delle Collettività Locali

In nessuna delle tavole di progetto viene rilevata l'**esistenza del diritto di uso civico** presente in maniera massiva sul territorio del Comune di Furci e di altri comuni limitrofi (vedasi la verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo con provvedimento n.DH16/796 USI CIVICI del 29/10/2002) che incide sulla realizzazione del progetto sotto diversi profili:

a) Vincolo Paesaggistico

ai sensi dell'art. 142 - Aree tutelate per legge - del D.lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) al comma 1 si dispone quanto segue:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a)...

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i)....

b) Mutamento di Destinazione D'Uso dei Terreni Gravati da Uso Civico solo con il Parere Preventivo del Consiglio Comunale

I terreni gravati da uso civico senza il consenso dell'Amministrazione comunale, non possono essere utilizzati, né espropriati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e 6 della legge regionale abruzzese n. 25 del 1988.

Il principio è stato riaffermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, chiamate a dirimere diversi opinamenti tra le Sezioni Ordinarie Civili, con sentenza del 10 maggio 2023, n.12570, hanno avuto modo di affermare, richiamando preliminarmente anche la sentenza della [Corte costituzionale n. 71 del 2020](#), e la nullità dei decreti di esproprio su suoli civici, perché in contrasto con la natura demaniale del bene ([Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 30 giugno 1999, n. 375](#)):

“Poiché i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone - secondo alcuni indirizzi - una particolare categoria), l'approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico sul punto, non può essere che lo stesso, nel senso che l'esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva "sdemanializzazione" di siffatti tipi di beni.

Pertanto la "sdemanializzazione degli usi civici collettivi" non può verificarsi - "mediatamente" - direttamente con l'esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici "in re propria"), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo e dovendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assolta.

La "sdemanializzazione" deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all'utilizzazione del bene attuata dall'autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune.” L'intenzione di realizzare un parco eolico che interessa il territorio del Comune di Furci ed i terreni di natura demaniale e civica, senza il consenso e le autorizzazioni previste dalla legge, si pone in contrasto con la disciplina e la finalità stessa degli usi civici e non può essere realizzata se non è condivisa dall'Ente.

- 4) Si contesta il metodo di calcolo dei foto inserimenti che parla di impatto medio basso, si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto, né tantomeno alla realtà effettuale delle cose tant'è che interessa solo una minima parte di punti panoramici presenti nell'area di intervento, inoltre non sono presi in considerazione i Beni Storico-Culturali, vincolati a norma di legge e l'assenza delle valutazioni di Impatto ambientale su tali beni.**

Nonostante una valutazione molto esigua degli impatti sulle vedute, già dalla tavola ES. 9.4.2 per i punti panoramici di Furci e Monteodorisio si evince il totale deturpamento del paesaggio e degli scorci panoramici.

Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Monteodorisio, Furci, Scerni, Gissi, Atessa, Fresagrandinaria sono in totale più di 400 (<https://catalogo.beniculturali.it/>). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza di vari immobili tutelati da vincoli architettonici (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), escludendo gli altri tipo di vincoli. Di conseguenza, tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, quanto scritto nell' Elaborato ES. 9.1 Relazione Paesaggistica dove a pag. 4 si scrive “Nell'area in cui ricade il parco eolico non sono presenti beni culturali e paesaggistici di particolare rilevanza, secondo quanto annoverato nella pianificazione regionale, in particolare il Piano Regionale” Paesistico.

La conclusione, per ammissione degli stessi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Lo **Studio dell'impatto visivo** dai punti significativi menzionati al paragrafo 6.2 della Relazione Paesaggistica ES. 9.1 sono insufficienti e alcuni totalmente inappropriati allo studio. Pertanto, sulla scorta di quanto menzionato sopra si considera del tutto non veritiero oltre che insufficiente ed inappropriato quanto esposto al paragrafo 6.3 *“interferenze visive e alterazione del valore paesaggistico dai singoli punti di osservazione”* pag.28 dell'Elaborato ES. 9.1 *“Relazione Paesaggistica”*.

Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la

posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto.

Stranamente, a Pag.3 dell'Elaborato ES. 9.1. si scrive *“La presente Relazione paesaggistica è redatta in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale del *“Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Furci (CH). Potenza nominale di 100,8 MW”*.

Si sottolinea che nel presente elaborato sono presenti numerosi refusi di altri progetti, infatti la potenza nominale del progetto Furci Collechiesi è di 40,5 MW.

Sempre nella Relazione Paesaggistica a Pag. 24 dell'Elaborato ES. 9.1. Relazione Paesaggistica, al rigo quinto si parla di *“La carta di suo del suolo, sempre rilasciata dalla Regione Toscana”*, si vuole ricordare ai progettisti che siamo in Abruzzo.

Si vuole altresì anche evidenziare che nella Relazione Paesaggistica ES.9.1 da pag.40 a pag.48, segnatamente per: a) i fotoinserti; b) il paragrafo 7 “Elementi di mitigazione e compensazione; c) il paragrafo 8 Conclusioni; portano in testatina il seguente titolo *“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TUSCANIA E VITERBO (VT) POTENZA NOMINALE 129,6 MW”*, ennesimo refuso di altri progetti.

Oltretutto, si evidenzia che l'aerogeneratore Fur1 nel Comune di Furci viene a collocarsi su parte di terre civiche e pertanto soggette a vincolo Paesaggistico.

Inoltre non viene per niente considerato il “Vincolo di Tutela indiretta”, come previsto dall'art 45 del D.Lgs. 42/2004 che riguarda tutti i beni culturali, pertanto tutti gli edifici vincolati presenti nel solo centro storico di Furci e soggetti anche ultimamente a interventi di restauro con fondi pubblici consistenti, segnatamente: la torre civica, la Torre campanaria della Chiesa di S. Sabino Vescovo, la Cappella del Beato Angelo, la Chiesa e il Campanile di Gissi; la cui posizione e visibilità sono meritevoli di preservare i cosiddetti “coni visivi”, ovvero spazi di visualizzazione in cui i beni monumentali assumono elevato pregio ambientale e paesistico.

5) Interferenza delle opere in progetto con beni culturali sottoposti a tutela diretta

In riferimento alle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili si rileva che l'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), prevede che nelle more della emanazione di apposite discipline regionali, si considerano temporaneamente idonee, anche le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Per gli impianti eolici, come quello in trattazione, viene considerata una fascia di rispetto di sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela. Il Comune di Furci, unitamente ad altri Comuni interessati dall'impianto, sono solcati dai tratturi Centurelle – Montesecco e Lanciano-Cupello classificati quali beni archeologici dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreti del 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983: “tutti i suoli [...] appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra pertinenza [...] sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere [...] e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n. 1089; prescrizione normativa confluita nel D.Lgs. n. 42/2004 “codice dei beni culturali”.

Come si evince dalle cartografie allegate gli aerogeneratori sono posti in prossimità dei tratturi Centurelle-Montesecco e Cupello-Lanciano, in particolare:

- l'aerogeneratore Cup2 si trova a distanza di circa 300 mt dal tratturo Lanciano-Cupello;
- gli aerogeneratori Ate1, Sce3, Fur1 e Gis1 sono a distanza minore di 1 km dal tratturo Montesecco-Centurelle;

- l'aerogeneratore Sce1 si trova a distanza minore di 2 km mentre Sce2 a distanza minore di 3 km dal tratturo Montesecco-Centurelle;
- l'aerogeneratore Mod1 a distanza minore di 2 km e Cup1 a distanza minore di 2 km dal tratturo Lanciano-Cupello;

Inoltre, come già indicato a pag. 16 della relazione geologica, il cavidotto incrocia più volte il tratturo Centurelle-Montesecco e una volta il tratturo Lanciano-Cupello.


Pertanto, l'area che accoglie tutti gli aerogeneratori, unitamente alla rete di cavidotti, sono collocati all'interno dell'area di rispetto dei tratturi Centurelle-Montesecco e Lanciano-Cupello in violazione delle norme di cui sopra, rendendo, così, il progetto non autorizzabile.

Inoltre, come indicato nella Relazione archeologica (elaborato Es_12_1_ Relazione Archeologica) dall'esame di tale elaborato si evidenzia il ritrovamento di più frammenti ceramici come ad esempio a pag. 43 per l'aerogeneratore Sce3, pag. 46 per Sce1 e il cavidotto Ate1.

Quanto riportato sopra è in contrasto con il D.L. 13/2023, convertito in Legge 41/2023 e in particolare l'articolo 47, che individua una fascia di rispetto per i beni culturali sottoposti a tutela diretta (art. 10 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) di 3 km dal perimetro degli impianti eolici e 500 m per gli impianti fotovoltaici.

6) Criticità Geologico-Geotecniche e di Caratterizzazione Sismica del territorio

Il progetto presenta enormi criticità dal punto di vista geologico-geotecnico. Le aree dove sono ubicati gli aerogeneratori sono in prossimità di zone a rischio frana così come si evince dalla cartografia PAI allegata, in particolar modo Furci come riportato nell'elaborato S_7 Analisi vincolistica alla pag. 3.



Estratto PAI.

Anzi, anche parte delle viabilità di accesso agli aerogeneratori e dei relativi cavidotti attraversano zone chiaramente instabili, definite tali spesso anche nel PAI, e per i quali non vengono indicate nessuna specifica soluzione tecnica o idonei particolari costruttivi, si parla solo di generiche ipotesi realizzative.

Inoltre, negli elaborati risulta evidente che sono state considerate solo le perimetrazioni riportate nel P.A.I. che circoscrivono solo alcuni tratti mentre, altri studi come il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'ISPRA), nella zona indicano la presenza di diversi fenomeni di dissesto idrogeologico anche di genesi complessa come nell'area dell'aerogeneratore di Furci.

La relazione geotecnica allegata alla proposta di progetto elaborato "R.5 Relazione geotecnica e sismica" deve contenere le scelte progettuali, il programma e il risultato delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, unitamente ai calcoli per il dimensionamento


geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e delle modalità costruttive (Cap. 6.1.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni). Quest'ultima parte risulta totalmente assente nell'elaborato.

In conclusione si vuole anche evidenziare che per tali opere bisogna richiedere il parere dell'Autorità di Bacino competente visto il coinvolgimento delle opere in zone di frana attiva.

7) Rischio rilevante per interferenza dell'aerogeneratore con metanodotto di allacciamento alla centrale termoelettrica Abruzzo energia di Gissi DN 500 (20'') p= 75 bar

L'aerogeneratore di Furci è posto nelle immediate vicinanze del metanodotto indicato in figura pertanto non rispetta i criteri di sicurezza imposti dalla normativa vigente in quanto la pericolosità del metanodotto impone vincoli stringenti per la realizzazione di opere.





Metanodotto Abruzzo energia

Si allega l'atto di costituzione della servitù di metanodotto e la visura storica della particella 4011 foglio 7.

8) Criticità ed osservazioni di carattere tecnico

In riferimento alla producibilità (elaborato "*Indagine anemologica del sito e analisi della producibilità attesa*") risultano evidenti le criticità di una siffatta valutazione approssimativa inerente l'intervento proposto. Per maggiore semplicità e chiarezza espositiva si riporta un semplice esempio numerico relativo alla produzione stimata di energia elettrica prodotta da un aereogeneratore, che è proporzionale al cubo della velocità media del flusso d'aria che investe il rotore.

Come è noto dalla letteratura, alla quale si rimanda per approfondimenti, il motivo per cui non è sufficiente utilizzare la sola velocità media (senza gli opportuni coefficienti correttivi) di una turbina eolica per il calcolo della potenza generata, si evince dal semplice esempio:

- Caso 1: 10 giorni di vento continuo alla velocità di 5 m/s (velocità media = 5 m/s);
- Caso 2: 10 giorni di cui 5 giorni di vento continuo alla velocità di 10 m/s e 5 giorni senza vento (velocità media = 5 m/s).

Supponendo di voler installare una turbina eolica tripala con diametro del rotore di $D = 90\text{ m}$ (leggermente maggiore di quella di riferimento) e con un coefficiente $C_p = 0,43$ e $\rho = 1,225\text{ kg/m}^3$, si ottiene:

$$E = P \cdot t = \frac{1}{2} C_p \rho \frac{\pi D^2}{4} v^3 t = \begin{cases} 50\text{ MWh} & (v = 5\text{ m/s}) \\ 201\text{ MWh} & (v = 10\text{ m/s}) \end{cases}$$

Come evidenziato dall'esempio precedente, pur con la medesima velocità media di 5 m/s, la stessa turbina produce 4 volte più energia elettrica nel secondo caso rispetto al primo. Questo semplice esempio mostra chiaramente come sia fondamentale conoscere e stimare correttamente la distribuzione temporale della velocità del vento (la distribuzione di Weibull) che descrive anemologicamente un sito, identificando il *fattore di scala A* e il *fattore di forma k*. Tale stima non può essere effettuata correttamente con anemometri virtuali o fisici posti ad

elevata distanza dai siti di installazione, come quelli su cui si basano le stime progettuali del proponente. Un modello così realizzato è certamente poco robusto, sarebbe invece opportuno condurre una campagna di raccolta dati di almeno tre anni ad esempio, con anemometri montati in loco al fine di ridurre le incertezze del modello ed ottenere risultati affidabili. In ogni caso le norme da seguire sono quelle riportate al documento "Cap.6. Linee guida per l'installazione di impianti eolici di grande taglia" della Regione Abruzzo e successivamente modificato dal D.G.R. n. 148 del 12 marzo 2012 e non quelle seguite dal proponente.

In riferimento alle ore utili di funzionamento, il valore appare sovrastimato e troppo ottimistico. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermi impianto per la manutenzione, la mancanza di ventosità, ecc., occorre stimare con maggiore precisione le perdite di trasformazione e distribuzione elettrica. In considerazione di quanto evidenziato appare chiaro che, anche nelle condizioni più favorevoli, il guadagno in termini di costi/benefici sarebbe marginale e potrebbe facilmente essere eroso dai troppi parametri solo stimati e non verificati in modo tale da garantire una certa affidabilità delle previsioni di produzione.

Considerati i pesanti effetti negativi sul paesaggio, la fauna e la stabilità dei terreni già menzionati, si ritiene necessario che i risultati produttivi siano certi (non quelli stimati) e certificati. Non è possibile autorizzare impianti che abbiano un impatto così devastante sul paesaggio con perdita di suolo naturale ineditato e di cui si disconosca la reale produttività.

In ultimo si evidenzia gli effetti negativi a livello acustico di un aerogeneratore. Il rumore di un generatore eolico viene solitamente diviso in una parte meccanica, dovuta al movimento delle parti situate all'interno della navicella, ed in una parte aerodinamica (a bassa frequenza) dovuta al movimento delle pale. La parte meccanica del rumore può essere efficientemente ridotta, la parte predominante è quella aerodinamica. L'inquinamento acustico dovuto alla parte aerodinamica può risultare importante quando la zona è particolarmente silenziosa (come le aree oggetto d'intervento) per mancanza di traffico, fabbriche; infatti in condizioni di bassa velocità del vento possono essere provocati disturbi del sonno, dell'udito e cefalee come attesta la letteratura scientifica

9) Effetto cumulo per proposte di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili

Si vuole evidenziare l'autorità competente come in una zona di territorio limitata sia interesse di diversi progetti i quali naturalmente non possono coesistere senza ripercussioni:

a) Sovrapposizione interventi tra la proposta in oggetto (ID:9706) Realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 53.69MW con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nel comune di Furci proposta da ARAN 1 S.r.l. e la proposta di Prime S.r.l. denominato "Parco Eolico Abruzzo" (ID:10644)

Con le immagini seguenti si vuole evidenziare che il progetto di impianto fotovoltaico (ID:9706) proposto da ARAN 1 S.r.l. va anche a sovrapporsi al progetto "Parco Eolico Abruzzo" (ID:10644) presentato da Sviluppo Prime Srl al MITE.





Figura 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO



Impianto Eolico "Parco eolico Abruzzo"




Figura 2. PALI EOLICI AB04 E AB05




Figura 3. Sovrapposizione dei due impianti in evidenza

b) Effetto cumulo impianti fotovoltaici esistenti

Si evidenzia che nell'area sono già presenti numerosi impianti fotovoltaici di dimensioni inferiori e precisamente:

1. Parco fotovoltaico in località Ramignano comune di Cupello a distanza di circa 1,3 Km;
2. Parco fotovoltaico in prossimità di colle Mengucci comune di Cupello a distanza di circa 1,35 Km;
3. Parco fotovoltaico in prossimità della contrada Strampanato comune di Cupello a distanza di circa 2,2 Km;
4. Parco fotovoltaico in Contrada Morelle comune di Furci, a distanza di circa 4 Km;
5. Parco fotovoltaico in prossimità della strada di collegamento tra F.V. Cena e Monteodorisio nel comune di Monteodorisio a distanza di circa 6 Km;
6. Parco fotovoltaico Elio 1 nel comune di Cupello, a distanza di circa 6 Km;
7. Parco fotovoltaico in prossimità di Colle S. Pietro nel Comune di Monteodorisio a distanza di circa 5,5 Km;
8. Parco fotovoltaico in località Selva nel Comune Gissi a distanza di circa 7,0 Km.

9. Parco fotovoltaico presso contrada Pianospedale nel comune di Gissi in fase di progettazione a circa 6 km;

c) Progetto di un impianto agro-fotovoltaico a terra della potenza pari a 24 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Cupello (CH) e Monteodorisio (CH). (ID:8339)

La seguente immagine mostra la posizione dell'impianto indicato sul territorio del comune di Cupello e Monteodorisio ma nelle immediate vicinanze del territorio comunale di Furci e dell'impianto fotovoltaico oggetto di queste osservazioni.




Figura 5. Ubicazione impianto fotovoltaico ID: 8339

d) Interferenza con iniziativa in corso da parte di Tecnoland s.n.c. nei comuni di Gissi ed Atessa in località Coccetta come da osservazioni inviate al MASE-2024-0070562 in data 16/04/2024

Il parco eolico proposto non tiene per nulla conto ed interferisce con il parco eolico della ditta Tecnoland che ha avviato il procedimento in data precedente. Per maggiori dettagli si rimanda alle osservazioni presentate dalla ditta Tecnoland s.n.c. MASE-2024-0070562 in data 16/04/2024.

In conclusione, si vuole evidenziare come in quest'area si sta concentrando un notevole numero di progetti infrastrutturali che non tengono per nulla conto del concetto stesso di transizione ecologica, considerando che questa deve essere realizzata in maniera armoniosa e integrata con il contesto naturale, socio-culturale, il benessere umano, floro-faunistico e il valore socio-naturale del paesaggio valutando obiettivamente il rapporto costi-benefici.

- **Inoltre**, questa Giunta Comunale nell'esprimere le sue valutazioni alla realizzazione del progetto di che trattasi ha tenuto in considerazioni le **SEGUENTI ULTERIORI RAGIONI**:

1) le aree interessate, geograficamente poste tra l'area SIC (sito di importanza comunitaria) IT7140210 - Monti Frentani e Fiume Treste e l'area SIC IT7140127 – Gessi di Lentella, sono ricomprese all' interno nel progetto per la costituzione della "RISERVA NATURALE REGIONALE DEI GESSI FRENTANI" a cui il comune di Furci partecipa insieme ai comuni di Tuffillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello, Palmoli, San Buono, Gissi, Roccaspinalveti e diverse associazioni del territorio (Verbale di costituzione del 28.07.2022);

2) La realizzazione del progetto impianto eolico, data la posizione geografica del territorio tra le aree SIC di cui sopra, che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione

soddisfacente, contravviene in tutte le fasi (costruzione ed esercizio) alla “missione” e all’intento di tutela per cui viene istituito un SIC;

3) l’area individuata è a vocazione agricola, dimostrata anche dalla presenza di aziende biologiche, in seguito all’installazione di tale impianto eolico si perderebbe un’area caratterizzata da una elevata capacità d’uso del suolo e interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;

4) L’eccessiva vicinanza degli aerogeneratori al metanodotto di allacciamento alla centrale termoelettrica Abruzzo energia di Gissi DN 500 (20”) p= 75 bar;

5) L’interferenza degli aereogeneratori con gli spostamenti del Nibbio Reale, si vedano i risultati dei censimenti presenti in letteratura e soprattutto con la nidificazione della ghiandaia Marina come riportato in bibliografia Alula- Rivista di ornitologia Vol. 30 (1-2) - 2023”;

6) Mancanza di monitoraggio di flora, fauna ed Habitat;

7) Mancanza dello “Studio di compatibilità idrogeologica” necessarie allorché le opere ricadano in aree a rischio frana.

Preso atto che:

- il paesaggio non è un valore negoziabile per la nostra comunità;
- pur non essendo contrari al processo di transizione energetica, siamo determinati ad impedire che il nostro territorio sia deturpato da questo tipo di impianti.

Ciò premesso, è intendimento di questa Amministrazione esprimere parere **CONTRARIO** al progetto di sviluppare il parco eolico proposto da Furci Collechiesi S.r.l. composto da 9 aerogeneratori ricadenti nei comuni di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atesa, loc. Collechiesi (CH), di potenza nominale pari a 40,5 MW.

Tutto quanto premesso

PROPONE

- Di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere **CONTRARIO** alla realizzazione del progetto presentato da Furci Collechiesi S.r.l. per lo sviluppo di un impianto eolico nei territori comunali di Cupello, Scerni, Furci, Monteodorisio, Gissi e Atesa, loc. Collechiesi (CH), di potenza nominale pari a 40,5 MW;
- Di delegare il Sindaco di questo Comune a presentare formale osservazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **DOTT. FABIO DI VITO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. PASQUALE DE FALCO**

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 19.04.2024 al 04.05.2024 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Trasmessa in elenco in data 19.04.2024 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **19.04.2024**

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to **PASQUALE DE FALCO**

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

➤ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. PASQUALE DE FALCO**
